

AUTOLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E di 16.04.2025

Con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus) dal D.Lgs. 139/2024, n. 139 e la Legge 104/2024.

Tra le maggiori novità introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2024 c'è l'applicazione all'imposta sulle successioni del **principio di autoliquidazione** che sostituisce il principio in virtù del quale l'imposta sulle successioni veniva liquidata dagli uffici finanziari.

Secondo la nuova formulazione, l'articolo 27, comma 211, del TUS stabilisce che l'imposta è liquidata **dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione** ed è nuovamente autoliquidata in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro **90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione** (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni).

Per esempio, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell'imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione).

Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2 del 10 gennaio 2025, ha istituito il codice tributo "1539" denominato "Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione", da utilizzare mediante il modello F24.

Il documento di prassi fornisce indicazioni anche in merito alla **determinazione dell'imposta sulle successioni** e riepiloga le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti.

La circolare riepiloga, infine, l'ammontare delle **sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione**, commesse a partire dal 1° settembre 2024. Il D.Lgs 87/2024 (articolo 4, comma 2) ha infatti modificato varie disposizioni, prevedendo un generale abbassamento delle percentuali applicabili.

Sono fornite istruzioni anche in materia di:

- limiti alla deducibilità dei debiti;
- svincolo delle attività cadute in successione in favore dell'unico erede di età non superiore a ventisei anni;
- limiti alla deducibilità dei debiti;
- liberalità indirette;
- disciplina del coacervo;
- esonero dal regime di responsabilità solidale.